



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Stornara 1" da realizzarsi nel comune di Stornara (FG) in località "Contessa", nonché opere di connessione da realizzare nel medesimo comune in località "Posta di Torre", di potenza complessiva pari a 48,278 MW.

Proponente: Enel Stornara 1 s.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-*octies* che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 26945 del 13 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Stornara 1” da realizzarsi nel comune di Stornara (FG) in località “Contessa”, nonché opere di connessione da realizzare nel medesimo comune in località “Posta di Torre”, proposto dalla Enel Stornara 1 S.r.l.;

ATTESO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 48,278 MWp e un progetto agricolo connesso consistente nella realizzazione di un piano di coltura finalizzato sia alla conservazione delle tradizionali coltivazioni cerealicole sia all'introduzione di nuove colture, anche ad alto reddito;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la società Enel Stornara 1 S.r.l., con nota del 2 agosto 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativamente al progetto di parco eolico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 19 maggio 2022;

PRESO ATTO che, in data 3 agosto 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 53 del 9 settembre 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha espresso parere *“favorevole circa la compatibilità ambientale [...] subordinato all'ottemperanza delle condizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative”* sul progetto che qui si esamina;

VISTA la nota n. 6042 del 24 novembre 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame;

PRESO ATTO del cambio di denominazione della società proponente Enel Stornara 1 S.r.l. in E-Stornara 1 S.r.l., come si evince dal parere tecnico istruttorio del predetto Dicastero;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 6042 del 24 novembre 2022, ha rilevato che *“il progetto di cui trattasi ricade nell'ambito paesaggistico n.3/Tavoliere caratterizzato dalla dominanza di estese superfici pianeggianti la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria, che le Tavoliere si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica altre volte dalle tipologie colturali presenti”*;

TENUTO CONTO che, ad avviso del citato Dicastero, le criticità dell'intervento sono *“legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico dei paesaggi”* e che *“La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo”*, in quanto le medesime generano *“impatti visivi che non differiscono*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

da quelli prodotti da un tradizionale impianto fotovoltaico, in particolar modo in contesti di pianura in cui prevalgono le visuali a raso come quello di cui trattasi”;

TENUTO CONTO, altresì, che il Ministero della cultura ha evidenziato che *“il progetto è prossimo a diversi impianti FER, per alcuni dei quali sono stati già emanati decreti di compatibilità ambientale”* e che l'impianto fotovoltaico in esame *“è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico”;*

RILEVATO che, come evidenziato dal Ministero della cultura, *“l'impianto si inserisce un territorio in cui sono ancora riconoscibili i segni della struttura insediativa storica”* e in cui *“è presente la Masseria Contessa Mannelli composta da un agglomerato di edifici rurali e residenziali con chiesetta annessa, che sorge a circa 100 metri dall'impianto”*. Inoltre, *“l'impianto di cui trattasi è inoltre a 100 metri dal Regio Tratturo Foggia-Ofanto e a circa 800 metri dal Regio Tratturo Braccio Cerignola-Ascoli Satriano”;*

RILEVATO, altresì, che *“gran parte dell'impianto ricade nella fascia di rispetto di un chilometro dalla rete tratturale tutelata e che tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021. Inoltre l'impianto in esame ricade nei 500 metri dalle aree classificate D3 Insediamenti produttivi agricoli e che tali aree non possono essere considerate a “destinazione industriale, artigianale e commerciale” per come indicate all'art. 20 c. 8 lett. c-ter) del citato D.Lgs. 199/2021”*, come sottolineato dal Ministero della cultura;

TENUTO CONTO che, come evidenziato dal citato Dicastero, il progetto di cui trattasi e le relative opere annesse sono *“incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati, oltre che in riferimento alle ultime modifiche normative sopra richiamate riguardanti le aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199/2021”;*

ATTESO che, nel citato parere espresso dal Ministero della cultura, è stato segnalato *“relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto sul contesto in cui insiste [...] che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si riscontra la capacità dell'impianto e delle relative opere annesse, di generare l'impatto per come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006”;*

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, nonché il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 53 del 9 settembre 2022, ha sottolineato che il proponente ha verificato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione adottati – in particolare con il Piano territoriale paesistico regionale – nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento e che *“le aree interessate dalle opere di progetto ricadono tutte in aree classificate zona agricola “E1” – verde agricolo”, mentre “i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l’installazione di impianti FER come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia”;*

CONSIDERATO che, come risulta dal citato parere n. 53 del 9 settembre 2022, il proponente ha evidenziato nel SIA che *“le aree interessate dall’installazione dell’impianto sono classificate zona agricola “E1” – verde agricolo [...] e le particelle risultano essere coltivabili [...] e non sono presenti ulivi con caratteristiche di monumentalità”* e che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha valutato positivamente le scelte colturali, concordando con *“le dichiarazioni del proponente relativamente alla possibile integrazione con il sistema di produzione di energia e più in generale con il contesto territoriale prettamente agricolo, soprattutto in considerazione di un terreno destinato all’abbandono sul quale il proponente intende procedere alla coltivazione in regime di agricoltura biologica prevedendo un alto rendimento”;*

CONSIDERATO che, per quanto concerne l'impatto cumulativo, sono stati esclusi *“impatti significativi sulle visuali paesaggistiche, anche alla luce delle misure mitigative perimetrali”* e che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, valutati *“gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area”*, ha ritenuto *“il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente paesaggio”;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che, nel parere n. 53 del 9 settembre 2022, la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato che l'area di progetto non è gravata da vincoli e che alcune particelle sono state stralciate dal progetto in quanto interferiscono, in minima parte, con i vincoli delle aree non idonee FER in quanto interessate dal buffer di 100 mt dal tratturo e dai 100 mt dalle masserie, evidenziando altresì che *“il cavidotto interrato della lunghezza di 5,3 km, con tracciato parallelo alla strada comunale denominata “Contessa” ex “Strada di bonifica”, è realizzato mediante cavi unipolari posati a trifoglio; le “Interferenze Fuori Campo” verranno risolte mediante la tecnica del T.O.C.”*;

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso Ministero della cultura, con riferimento agli aspetti archeologici, ha rilevato che *“le aree interessate dalle opere in progetto non siano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004”*;

CONSIDERATO che, come risulta dal parere n. 53 del 9 settembre 2022 adottato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, una parte della proprietà era adibita a vivaio e sulla medesima *“sorge, in quota parte, il progetto fotovoltaico, mentre, la restante parte del Vivaio, è sottoposta a vincolo di interesse storico per la presenza del manufatto segnalato “Masseria Contessa Mameli”*, rispetto al quale il proponente puntualizza che *“il progetto sarà realizzato al di fuori sia del sedime che dell'area di rispetto, anzi non confina con queste per il fatto che è ulteriormente distanziato per la presenza di una strada privata in terreno battuto e di aree di manovra esistenti”*;

CONSIDERATO inoltre che, come rilevato dalla citata Commissione tecnica, è stato considerato *“un AVIC (Area Vasta ai fini degli Impatti Cumulativi) di 3 km, nella quale [...] non risultano fondali paesaggistici, fulcri visivi naturali e antropici, strade panoramiche e strade di interesse paesaggistico (sono presenti esclusivamente alcuni siti di interesse storico culturale – n. 11 masserie e n. 4 tratturi – che hanno un carattere di “siti puntiformi” e che l'impianto “non produce impatti significativi sull'ambiente circostante, anche in considerazione della realizzazione di opere a verde di mitigazione ambientale che schermano l'impianto e ne diminuiranno la percezione visiva”*;

TENUTO CONTO che, nel citato parere, la Commissione PNRR-PNIEC ritiene *“che risultino adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto sulla biodiversità, con particolare riferimento alla piantagione di una siepe come fascia di mitigazione per l'impatto visivo” e si “esprime positivamente sullo screening di VINCA e che non sia necessario produrre una Valutazione di Incidenza Ambientale per l'assenza di impatti diretti su habitat di interesse comunitario”*;

CONSIDERATO inoltre, che la Commissione PNRR-PNIEC, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile con la conduzione delle attività agricole, con il rischio idraulico e con la dimensione relativa alla salute umana, nonché con riferimento alle componenti delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e sottosuolo e del rumore;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Stornara 1" della potenza complessiva di 48,278 MWp, incluso opere ed infrastrutture strettamente necessarie da realizzare nel comune di Stornara (FG) in località "Contessa", nonché opere di connessione da realizzare nel comune di Stornara (FG) in località "Posta di Torre", della società Enel Stornara 1 S.r.l. poi E-Stornara 1 S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica PNNR-PNIEC con il parere n. 53 del 9 settembre 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI